



Copia

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **288** Data: **29/12/2021**

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO CONFERMA TARIFFE ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre**, alle ore **12:35**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTE
FRANCHELLUCCI NAZARENO	Sindaco	Presente
STACCHIETTI DANIELE	Vicesindaco	Presente
ROMITELLI VITALIANO	Assessore	Presente
FERRACUTI EMANUELA	Assessore	Presente
CANZONETTA PATRIZIA	Assessore	Presente
TRAINI MARCO	Assessore	Presente

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luigi Caropreso.

Si da atto che l'Assessore Traini partecipa in videoconferenza da remoto.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Sindaco, **dott. Nazareno Franchellucci** dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli oggetti posti all'ordine del giorno.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha introdotto la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 27/02/2019 ad oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento", ha approvato l'istituzione dell'imposta in oggetto ed il relativo regolamento comunale;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del suddetto regolamento dell'imposta prevede in materia di tariffe quanto segue:

Articolo 4 - Tariffe

1. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del presente regolamento è pari ad Euro 0,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;

2. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 0,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;

3. La tariffa di prima istituzione per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 14,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;

4. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane di competenza della giunta comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 il quale dispone che il termine per l'approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi è fissato entro la data prevista dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la circolare Ministero dell'Interno, F.L. n. 97 del 22/12/2021, che ha prorogato al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento Comunale dell'imposta di Soggiorno, nel Comune di Porto Sant'Elpidio l'imposta si applica esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 Agosto compresi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2020 di conferma per l'anno 2020 delle Tariffe dell'Imposta di soggiorno approvate per l'anno 2019;

VISTE le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 33 del 06/08/2020 e n. 23 del 31/03/2021 di sospensione dell'Imposta di Soggiorno a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 dal 01/01/2020 al 31/12/2021, in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento;

CONSIDERATO il termine ultimo di sospensione dell'imposta per emergenza Covid-19 al 31/12/2021, si provvede alla rideterminazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno che avranno validità dal 01/01/2022, confermando quelle approvate per l'anno 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30/01/2020;

PRESO ATTO che il gettito accertato nel 2019 per l'imposta in questione corrispondente ad euro 55.000,00 è risultato essere coerente ed anzi di poco superiore rispetto alle le previsioni di entrata stimate in sede di prima applicazione dell'imposta;

RAVVISATA, ai fini dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di spesa del bilancio di previsione, la necessità di confermare per l'anno 2022 le tariffe dell'Imposta di soggiorno in vigore negli anni 2019-2020-2021;

RITENUTO, pertanto di confermare per l'annualità 2022 le tariffe dell'Imposta di soggiorno in vigore per gli anni 2019-2020-2021 come stabilite nell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale dell'Imposta approvando per l'anno 2022 le tariffe come di seguito indicate:

Tariffe Imposta di Soggiorno anno 2022

- *La tariffa individuata al comma 1 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è pari ad Euro 0,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Regolamento Comunale;*
- *La tariffa individuata al comma 2 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 0,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;*
- *La tariffa individuata al comma 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 14,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;*

CONSIDERATO il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 15/12/1997 n. 446 e degli articoli 13, comma 13 bis e 15 del d.l. 6/12/2011, n. 201, il quale dispone l'obbligo di invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che detta le competenze della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

CON votazione unanime favorevole resa in modo palese nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
2. di confermare per l'annualità 2022 le tariffe dell'Imposta di soggiorno in vigore per gli anni 2019, 2020 e 2021, come stabilite nell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale dell'Imposta approvando per l'anno 2022 le tariffe come di seguito indicate:

Tariffe Imposta di Soggiorno anno 2022

- *La tariffa individuata al comma 1 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è pari ad Euro 0,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Regolamento Comunale;*
 - *La tariffa individuata al comma 2 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 0,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;*
 - *La tariffa individuata al comma 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 14,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;*
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole palesemente espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2022, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Nazareno Franchellucci

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Caropreso